



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|--------------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | FISCHETTI | GIULIO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | GARGANO | SAVERIO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | ALESSANDRINO | RICCARDO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 427/2014
depositato il 26/02/2014

- avverso SIL/RIFIUTO n° IST. 16/11/09 PROT. 2009/03750 IRAP 2005
contro:
AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLL-LEGALE TARANTO

proposto dal ricorrente:



difeso da:

MONTANARO VITO
C.SO UMBERTO I N.150 74123 TARANTO TA

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 427/2014

UDIENZA DEL

18/06/2015 ore 09:00

N°

1632

PRONUNCIATA IL:

18 GIU. 2015


DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

23 AGO. 2017

Il Segretario

Il Segretario di Sezione

Angelo PAGANO



Il ricorso è proposto contro il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso dell'IRAP versata per l'anno di imposta 2005 e presentata all'Agenzia delle Entrate di Taranto.

Il ricorrente che esercita la professione di medico in regime di convenzione con la USL, ritiene di non essere assoggettabile ad IRAP per esercitare la sua professione facendo leva solo sulle proprie capacità intellettive, con utilizzo di beni strumentali di scarsissimo valore, in assenza di qualsivoglia organizzazione, senza investimenti di capitali ed essenzialmente fondata sull'intuitus personae.

Poiché pur non essendo dovuta l'IRAP è stata versata, il ricorrente ne chiede la restituzione.

Evidenziando ancora che l'IRAP non può essergli applicata per mancanza del presupposto impositivo, il ricorrente conclude chiedendo doversi dichiarare non dovuta l'IRAP e doversi disporre il rimborso delle somme versate per l'annualità citata con l'aggiunta della rivalutazione monetaria e gli interessi di legge.

L'Agenzia delle Entrate di Taranto è costituita nel giudizio, ritiene non essere sussistente il requisito del non assoggettamento ad IRAP e chiede il rigetto del ricorso.

In data 17-6-2015 il ricorrente deposita propri documenti (registro beni ammortizzabili, fatture acquisto beni ammortizzabili, ecc.) a dimostrazione della correttezza di quanto affermato e conferma le richieste già esposte.

Alla pubblica udienza odierna sono presenti i difensori delle parti costituite ed essi si riportano ognuno ai propri atti ed alle richieste già esposte.

ESAMINATI gli ATTI la Commissione rileva che le ragioni del ricorrente sono fondate ed il ricorso è meritevole di accoglimento.


Agli atti di questo procedimento il ricorrente ha dimostrato che nell'anno di che trattasi ha svolto la sua attività di medico convenzionato USL in assenza di autonoma organizzazione e con utilizzo di beni strumentali di scarsa rilevanza.

Invero, deve osservare la Commissione che alla luce e secondo gli insegnamenti della sentenza n. 156/2001 della Corte Costituzionale, nel caso di specie risulta del tutto mancante il presupposto essenziale della autonoma organizzazione per l'applicazione dell'IRAP perché il ricorrente odierno -medico convenzionato USL- svolge la sua attività direttamente, senza collaborazione ed in completa assenza di qualsivoglia organizzazione imprenditoriale.

Risulta altresì dagli allegati al ricorso che i beni strumentali impiegati nel periodo di imposta hanno scarsissima rilevanza e valore, sicché, il presupposto impositivo per l'applicazione normale dell'IRAP risulta inesistente e tale presupposto non può trovare collegamento ad alcun altro principio applicativo della stessa IRAP.

Per sua parte il ricorrente, attraverso il deposito di copiosa documentazione, ha dimostrato l'esiguità dei beni ammortizzabili utilizzati talché gli stessi non possono costituire prova della esistenza organizzativa.

Ritiene la Commissione che il contribuente in esame per l'annualità in esame non possa essere assoggettato ad IRAP ed avendo invece provveduto al pagamento della stessa, l'imposta dovrà essergli rimborsata con gli accrescimenti di legge.



cap. 427/14 [redacted] f.2/

Le richieste del ricorrente devono essere confermate.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P. Q. M.

La TERZA Sezione della C.T.P. di Taranto, così provvede:

===in accoglimento del ricorso:

**dichiara non dovuta l'IRAP per l'anno di che trattasi;

**dispone che al ricorrente venga rimborsata senza indugio l'imposta dell'IRAP versata per l'anno 2005 in euro 2.654,03 oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi di legge da calcolare dal giorno dell'eseguito versamento al giorno dell'integrale soddisfo;

===liquida in favore del ricorrente le spese di questo giudizio in euro milletrecento oltre iva e cap se dovuti ed oltre all'importo del contributo unificato pagato, pone le stesse a completo carico dell'Agenzia delle Entrate di Taranto e dispone che le stesse siano pagate in favore del difensore costituito dichiaratosene anticipatario.

Così deciso il giorno 18-6-2015

Il Giudice Relatore
(Saverio Gargano)

Il Presidente
(Giulio Fischetti)

